



# *Città di Antrodoto*

*Provincia di Rieti*

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoto

Prot. 11298  
del 12.12.2017

## ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 262 DEL 11-12-2017

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE - USO GOMME DA NEVE OVVERO AVER A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI, CATENE DA NEVE, OMOLOGATI SECONDO LA DIRETTIVA 92/23/CEE E/O DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PERIODO ATTUAZIONE 15 NOVEMBRE - 15 APRILE DI OGNI ANNO.**

### IL SINDACO

**Considerato** che durante la stagione invernale, con particolare riguardo nel periodo compreso fra il 15 Novembre ed il 15 Aprile di ogni anno, stante la variabilità delle condizioni meteo nel territorio del Comune di Antrodoto vi è rischio di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso;

**Ravvisato** che su tutte le strade non Comunali, ricadenti nel territorio Comunale di Antrodoto i vari Enti proprietari delle strade hanno imposto la circolazione dei veicoli con gomme da neve o catene a bordo a far data dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno;

**Considerato** che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli eventualmente in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione con conseguente possibile impedimento all'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

**Visto** l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

**Dato atto che**, in virtù degli artt. Del C.d.S. di cui sopra, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, nel periodo di cui in premessa, per gli autoveicoli transanti lungo le strade Comunali, l'obbligo di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero aver a bordo mezzi antisdrucchiolevoli Catene da neve, omologati secondo la direttiva direttiva 92/23/CEE e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTA** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16.01.13 "circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;

Richiamato il D. Lgs 8 Agosto 2000, n.267;

### ORDINA

**che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, su tutte le strade ricadenti nel Comune di Antrodoto nel periodo compreso tra il 15 Novembre ed il 15 Aprile di ogni anno ( per l'anno in corso l'inizio di validità della presente ordinanza è a far data dalla pubblicazione della stessa). Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.**

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto la direttiva 92/23/CEE del Consiglio Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, munito del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011, nonché rispondenti alla ONORM V5119; riportanti marchio di omologazione.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I dispositivi antisdrucchiolevoli e/o gli pneumatici da neve dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

### **DISPONE**

L'apposizione di opportuna segnaletica ad opera del Comune di Antrodoco ;

### **Informa**

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa previste dal C.D.S.

Il controllo e il rispetto della presente ordinanza sarà effettuato dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.

La presente ordinanza ha validità, per ogni anno solare, dal 15 Novembre al 15 aprile;

### **dispone inoltre**

- che la presente ordinanza:

- sia comunicata agli organi di Polizia;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

IL COMANDANTE

Cap. *Massimiliano Pasquali*



IL SINDACO

Ing. *Alberto Guerrieri*

